

Legge regionale 21 dicembre 1972, n.32

Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari.

ARTICOLO 1

In attuazione dell'art. 12 dello Statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le prescrizioni del regolamento interno del Consiglio regionale, e' assegnato un contributo fisso di L. 350.000 mensili ed un contributo variabile, in relazione alla consistenza numerica, nella misura di L.90.000 mensili per ogni consigliere.

ARTICOLO 2

I contributi indicati nell'articolo precedente sono erogati dall'ufficio di presidenza del Consiglio, a rate trimestrali anticipate. Il computo dei trimestri segue dall'inizio dell'anno finanziario.

Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal trimestre immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo e' intervenuta.

ARTICOLO 3

I contributi indicati nel precedente art. 1 sono corrisposti a decorrere dal 1 luglio 1970.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio provvedera' al conguaglio tra le somme dovute ai gruppi ai sensi dell'art. 1 o quelle comunque corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, calcolata in L.43.800.000 per i contributi del secondo semestre 1970, di L.87.600.000 per i contributi dell'anno 1971 e di L. 87.600.000 per i contributi dell'anno 1972, per un totale di lire 219.000.000, si fa fronte mediante prelevamento di L.98.000.000 dal capitolo 1 e di L. 121.000.000 dal capitolo 54/ 1 e con la corrispondente istituzione di un apposito capitolo nel bilancio regionale per lo esercizio in corso.

La spesa relativa agli esercizi successivi fara' carico al

capitolo di bilancio corrispondente a quello istituito con la presente legge.